

REDDITO IMPRESA E IRAP***Iper ammortamento e rilevanza della perizia di stima***

di Sandro Cerato

La **deduzione delle quote di iper ammortamento**, introdotta dall'[**articolo 1, commi 9, 10 e 11, Legge di Bilancio 2017**](#) (L. 232/2016), pari al **150% del costo sostenuto per l'investimento**, richiede la sussistenza contemporanea di **diversi requisiti**:

- l'investimento deve avere per **oggetto** un **bene mobile materiale “Industria 4.0”**, rispondente ai **requisiti previsti nell'[allegato “A”](#)** della citata **L.232/2016**;
- il **bene oggetto di investimento** deve essere **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- il **legale rappresentante** deve produrre una **dichiarazione**, ovvero per investimenti superiori ad euro 500.000 deve essere **acquisita una perizia tecnica rilasciata da un soggetto abilitato** (tipicamente un ingegnere o perito industriale), in cui si attesta la sussistenza dei requisiti già descritti in precedenza.

Solamente in presenza dei predetti requisiti l'impresa può iniziare a dedurre le quote di **iper ammortamento** (tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi), **ferma restando la necessità che il bene sia entrato in funzione** (condizione per la deduzione anche della quota di ammortamento ordinario).

Poiché il periodo d'imposta 2017 è il primo anno in cui l'agevolazione in questione è fruibile, molte imprese hanno incontrato delle **difficoltà operative** soprattutto legate all'**interconnessione del bene** con il sistema aziendale e l'acquisizione della **perizia di stima** in presenza di **investimenti superiori ad euro 500.000**.

Nella [**circolare AdE 4/E/2017**](#), e nella successiva e recente [**risoluzione AdE 27/E/2018**](#), l'Agenzia ha precisato che tutti i requisiti descritti in precedenza **devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene viene **interconnesso** al sistema aziendale.

In tale ultimo caso, pertanto, l'agevolazione sarà fruita solamente a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza anche il requisito dell'**interconnessione**.

Nel frattempo, ha precisato l'Agenzia nella [**circolare 4/E/2017**](#), l'impresa può fruire del **super ammortamento** (pari al 40% per il 2017) e, **a partire dal periodo d'imposta in cui completa i requisiti**, oltre ad iniziare l'iper ammortamento, **può recuperare anche la differenza tra super ammortamento già fruito e iper ammortamento spettante** (da spalmarsi lungo la durata del periodo di ammortamento).

Con la recente [**risoluzione 27/E/2018**](#) l'Agenzia ha poi affrontato l'ulteriore questione relativa alla circostanza che la **perizia di stima** sia acquisita in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui sono presenti gli altri requisiti (ad esempio, l'investimento, l'interconnessione e l'entrata in funzione avvengono nel 2017, mentre la perizia giurata è acquisita nel 2018).

Premettendo che nel corso di Telefisco l'Agenzia ha precisato che **è sufficiente la consegna all'impresa della perizia entro il termine del periodo d'imposta** (anche se asseverata successivamente), la risoluzione in questione ricorda correttamente che le **disposizioni normative in materia di iper ammortamento non prevedono alcun termine** entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ne consegue che **l'eventuale "slittamento" dell'acquisizione della perizia asseverata al successivo periodo d'imposta** rispetto agli altri requisiti non determina alcuna decadenza dall'agevolazione, ma produce solamente uno slittamento del momento a partire dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Tornando all'esempio proposto, l'impresa potrà dedurre nel 2017 il **super ammortamento**, e dal 2018 l'**iper ammortamento "recuperando"** altresì il **differenziale** non fruito nel 2017 seguendo le regole già descritte nella [**circolare AdE 4/E/2017**](#).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)